

Bozza Veneto testo che recepisce osservazioni Ministeri (eccetto MEF)	Bozza Veneto Con richieste Regione non accolte dai Ministeri o non ancora definite
Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.	Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.
Considerato che: - l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento"; - l'art. 117 della Costituzione stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo con ciò che le Regioni sono dotate di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione; - l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica; - l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Esso stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo	

comma, della Costituzione:

- dispone che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;
- consente che la devoluzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie spetti alla Regione interessata, senza definire la forma per esercitarla, né la procedura da seguire nel corso del confronto tra Stato e Regione;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali e che tale intesa rispetti i principi stabiliti dall'art. 119 della Costituzione;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo.

Considerato inoltre che:

- l'art. 3 della Costituzione che afferma:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Visti:

- la legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante «Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto» e pubbl. nel B.U.R. Veneto 24 giugno 2014, n. 62;
- la sentenza della Corte costituzionale 29 aprile 2015, n. 118, pubbl. nella Gazz. uff. - 1^a s.s. - 1 luglio 2015, n. 26;
- l'esito del referendum consultivo svoltosi in Veneto in data 22 ottobre 2017, in attuazione della l. reg. Veneto n. 15/2014;
- la delibera della Giunta regionale del Veneto 23 ottobre 2017, n. 1680, con la quale è stata prevista l'istituzione della «Consulta del Veneto per l'autonomia», ed alla quale è stata data attuazione con i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 175 e 27 ottobre 2017, n. 177, rispettivamente aventi ad oggetto: «Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia ...» e «Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 ...»;
- i decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 176, e 15 novembre 2017, n. 186, di costituzione della «Delegazione trattante», composta da Dirigenti regionali di vertice e da Esperti di chiara fama e comprovata esperienza in materia;
- la deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155, che ha approvato la proposta di legge statale n. 43, già varata dalla Giunta regionale del Veneto il 23 ottobre 2017 con delibera n. 35, e recante «Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal

titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43)»;

- la deliberazione 15 novembre 2017, n. 154, con la quale il Consiglio regionale ha conferito al Presidente della Giunta regionale ampio mandato «... per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale», nell'interesse della regione Veneto;

- la nota del 20 novembre 2017 con cui il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso la Proposta di legge statale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Affari regionali, formulando istanza per l'avvio del negoziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

- e considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tale richiesta e, ritenendola compatibile con quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha incaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le Autonomie di dare avvio al negoziato, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie;

- la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali del 27 novembre 2017, di convocazione per il giorno 1 dicembre 2017 del Tavolo politico istituzionale con la regione Veneto per l'avvio del negoziato, e le successive note di convocazione dei Tavoli tecnici bilaterali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, pervenute alla regione Veneto anche per le vie brevi;

- che in data 1° dicembre 2017, in Roma, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, è

stata formalmente instaurata la trattativa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; - che a seguito della trattativa, in data 28 febbraio 2018, è stato sottoscritto, tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Presidente della Regione Veneto, l'Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma della Costituzione; - che a seguito della formazione e della nomina del nuovo Governo, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Sen. Erika Stefani, il 12 giugno 2018 ha incontrato la delegazione trattante del Veneto, presieduta dal Presidente Luca Zaia; - che nell'incontro del 12 giugno 2018 è stata formalmente sancita la riapertura del negoziato tra lo Stato e la Regione Veneto ai fini di conseguire l'Intesa fra lo Stato e la Regione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'Intesa. 1. La presente intesa ha ad oggetto l'attribuzione alla Regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 5, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella	Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'Intesa.

consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile. 2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo.	
Art. 2 - Materie. 1. Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione Veneto sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie: 1) organizzazione della giustizia di pace, limitatamente all'individuazione dei circondari; 2) norme generali sull'istruzione; 3) istruzione; 4) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; 5) rapporti internazionali e con l'Unione Europea della regione; 6) commercio con l'estero; 7) tutela e sicurezza del lavoro 8) professioni; 9) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; 10) tutela della salute; 11) alimentazione; 12) ordinamento sportivo; 13) protezione civile; 14) governo del territorio; 15) porti e aeroporti civili; 16) grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione; 17) ordinamento della comunicazione; 18) produzione, trasporto e distribuzione	Art. 2 - Materie.

nazionale dell'energia; 19) previdenza complementare e integrativa; 20) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 21) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali 22) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 23) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.	
Art. 3 - Commissione paritetica. 1. E' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione paritetica Stato Regione Veneto, composta da nove rappresentanti di nomina governativa e nove rappresentanti indicati dalla Giunta della Regione Veneto, che determinerà, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, avvalendosi della collaborazione di tutti i ministeri coinvolti, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II.	Art. 3 - Commissione paritetica.
Art. 4 - Competenze legislative e amministrative attribuite. 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione paritetica di cui all'art. 3, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, determinati ai sensi del comma 1, dell'art. 5. Il trasferimento dei beni e delle risorse comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento, in rapporto a eventuali compiti residui, dell'amministrazione statale periferica. Sono, altresì, ridimensionate in rapporto ai compiti residui le amministrazioni statali centrali in proporzione alle funzioni e alle risorse trasferite.	Art. 4 - Competenze legislative e amministrative attribuite.

2. Sugli schemi dei decreti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque adottati. Sugli schemi di decreto è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, con riguardo alle materie oggetto della presente intesa, la Regione Veneto può conferire in tutto o in parte, con legge, le funzioni amministrative a essa attribuite ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia e disciplinarne l'esercizio, secondo quanto previsto ed entro i limiti stabiliti dal presente Titolo. A tal fine, la Regione Veneto garantisce agli enti locali le risorse necessarie.

4. Al riordino delle amministrazioni statali si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, gli schemi di regolamento sono comunque trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni competenti per materia, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque adottato.

2. Le competenze legislative trasferite, ai sensi della presente Intesa, nelle materie di cui all'articolo 2, operano all'atto della adozione dei

decreti di cui al comma 1.	
Art. 5 - Risorse finanziarie.	Art. 5 - Risorse finanziarie. 1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, sono determinate dalla Commissione paritetica Stato-Regione Veneto, di cui all'articolo 3, in termini di: a) spesa sostenuta dallo Stato nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate; b) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'Intesa e che, progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il parametro di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati sul territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi. Nelle more della determinazione e dell'applicazione dei fabbisogni standard, e comunque decorsi tre anni dall'approvazione della legge, l'ammontare di risorse assegnate alla Regione per l'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione non può essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse 2. Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui al precedente comma è garantito, sulla base delle scelte e delle indicazioni della Commissione paritetica Stato-Regione Veneto, in modo da consentire l'adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato nell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, dall'utilizzo, eventualmente anche congiunto, dei seguenti strumenti:

a) una compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali;

b) aliquote riservate, nell'ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.

3. L'eventuale variazione di gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata rispetto alla spesa sostenuta dallo Stato nella Regione o, successivamente, rispetto a quanto venga riconosciuto in applicazione dei fabbisogni standard, anche nella fase transitoria, è di competenza della Regione.

4. I provvedimenti di determinazione delle risorse determinano altresì la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5. Ogni due anni la Commissione paritetica Stato-Regione verifica la congruità delle compartecipazioni e delle riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei fabbisogni standard, sia in termini di gettito che di correlazione con le funzioni svolte.

6. Fino alla completa determinazione dei fabbisogni standard gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali di cui al precedente comma 2, e all'articolo 6, che comportino una diminuzione del gettito riconosciuto alla Regione per il tramite delle compartecipazioni o delle aliquote riservate sono possibili, a parità di funzioni conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. La determinazione delle predette misure è effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su quantificazione finanziaria della

	Commissione paritetica Stato- Regione Veneto. 7. I fabbisogni standard di cui al comma 1 lettera b) e le relative metodologie sono individuati da un apposito Comitato Stato Regioni che il Governo si impegna ad istituire.
Art. 6 – Investimenti. 1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello <u>sviluppo degli investimenti</u>, determinano congiuntamente <u>modalità per assegnare una compartecipazione al gettito, o aliquote riservate relativamente all'Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli investimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.</u>	Art. 6 – Investimenti. 
Art. 7 – Leale collaborazione. 1. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa in base alla presente intesa continuano ad applicarsi nella Regione Veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. 2. La legge regionale, nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa sulla base della presente intesa, individua espressamente le disposizioni statali delle quali cessa l'efficacia nella Regione Veneto a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale, stabilendone la decorrenza. 3. Le leggi regionali di attuazione della presente Intesa, al solo fine di garantire una coerenza normativa, in particolare con la legislazione statale che con l'entrata in vigore della legge regionale cessa di produrre effetti, sono comunicate e valutate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 3 prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.	Art. 7 – Leale collaborazione.

Art. 8 – Verifiche e monitoraggio. 1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente intesa e dell'eventuale necessità di adeguamento, lo Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano verifiche su specifici aspetti o settori di attività.	Art. 8 – Verifiche e monitoraggio.
TITOLO II MATERIE ATTRIBUITE ALLA REGIONE VENETO	TITOLO II MATERIE ATTRIBUITE ALLA REGIONE VENETO
Art. 9 – Organizzazione della Giustizia di Pace. 1. E' attribuita alla Regione Veneto, in materia di organizzazione della giustizia di Pace, nei limiti del numero previsto dalla normativa statale, la competenza relativa alla distribuzione degli uffici dei giudici di Pace nel territorio regionale, all'individuazione delle sedi, laddove non siano già fornite da altri soggetti pubblici, alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale amministrativo da impiegare e alla assunzione dei relativi oneri economici e finanziari.	Art. 9 – Organizzazione della Giustizia di Pace.
Art. 10 - Competenze in materia di Istruzione. 1. E' attribuita alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento: a) alla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a	Art. 10 - Competenze in materia di Istruzione.

livello nazionale;

b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche mediante l'introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti;

c) alla disciplina della programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

d) disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore;

e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica;

f) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

g) alla disciplina della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse attribuite a livello nazionale e di quelle fornite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11;

h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell'assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;

i) alla disciplina degli organi collegiali

territoriali della scuola, nel rispetto dell'autonomia scolastica;

l) alla disciplina dell'istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e dell'organizzazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nell'ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell'istruzione e formazione professionale in funzione dell'integrazione con la formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva l'autonomia dei CPIA;

m) alla disciplina dell'organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell'offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali;

n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati;

o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l'esercizio del diritto allo studio;

p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

Art. 11 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle competenze di cui all'articolo 10, ed in

Art. 11 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali.

particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatica, sono trasferite alla Regione Veneto le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ufficio scolastico regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale, fatta salva la facoltà del relativo personale di permanere nei ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, da esercitarsi trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze.

2. Sono trasferiti alla Regione Veneto i Dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze.

3. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 sono definite, d'intesa con la Regione Veneto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto scuola. Le procedure di mobilità di detto personale devono essere concluse entro un anno dall'entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente Intesa.

4. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l'acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.

5. Contestualmente al trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 lo Stato procede alla determinazione del costo storico riferito al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

6. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell'organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto al momento della stipulazione della presente Intesa rimane inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale stesso secondo le procedure di cui al comma 11.

7. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione

1
istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, sia con contratti a tempo determinato che con contratti a tempo indeterminato, il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 11, chiede il trasferimento negli stessi.

8. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto scuola. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

9. La Regione Veneto definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, sulla base della dotazione organica complessiva definita a livello nazionale e in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Veneto nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell'anno precedente.

10. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto. Il personale assunto all'esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.

11. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Veneto, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie

procedure di mobilità nazionale. Per i Dirigenti scolastici da inserire nei ruoli regionali non è prevista la determinazione di una quota da attribuirsi alla mobilità volontaria.

12. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. È consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre sedi nazionali, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi.

13. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale.

14. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Veneto, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Veneto e di periodica rideterminazione dell'organico delle istituzioni scolastiche, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche del Veneto, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico, maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regionale iscritto nei propri ruoli.

Art. 12 - Edilizia scolastica.

1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà

Art. 12 - Edilizia scolastica.

legislativa con riferimento: a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale; b) alla disciplina dei criteri per l'individuazione dell'effettivo fabbisogno e delle priorità nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale; c) alla disciplina della programmazione regionale degli interventi per l'utilizzo delle risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011.	
Art. 13 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 1. E' attribuita alla Regione Veneto potestà legislativa e regolamentare nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nel rispetto dei livelli essenziali di tutela stabiliti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato, nonché delle norme statali volte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione ad esigenze a carattere ultraregionale. 2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad esse attribuite dalla presente intesa. 3. La Regione può altresì disporre l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. p), della Costituzione. 4. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della	Art. 13 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Costituzione. 5. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e città metropolitane nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.	
Art. 14 - Potere di iniziativa. 1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione Veneto, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale. 2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria. 3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone formale comunicazione alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.	Art. 14 - Potere di iniziativa.
Art. 15 – Rifiuti. 1. Sono attribuite alla Regione Veneto le funzioni normative ed amministrative di seguito elencate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13: a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla	Art. 15 – Rifiuti.

normativa nazionale di settore nonché dei valori limite del rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti e superficie di riferimento stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, considerando gli impianti di discarica autorizzati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in esercizio, cessate o in gestione post-operativa, o comunque adeguate ai sensi del citato decreto legislativo;

b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi codice EER 191212, sulla base di criteri tecnici che premiano la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;

c) la determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel rispetto della direttiva 98/2008, come modificata dalla direttiva 851/2018, e comunque con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato in sede di recepimento di tale ultima direttiva;

d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed eR9 dell'Allegato C alla Parte IV decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. r), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la disciplina – previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 – dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) la adozione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la individuazione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di criteri specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 6 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla base di una verifica della conformità dei processi di trattamento alle migliori tecnologie disponibili nonché di una verifica della conformità dei processi di trattamento e del risultato dei medesimi alla letteratura scientifica maggiormente accreditata sull'argomento; le determinazioni adottate ai sensi della presente

diposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) la definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, tenendo conto della tipologia di impianto, della tipologia di rifiuto, della quantità di rifiuti trattati, nonché del complesso dei rischi connessi a tale attività di gestione; le determinazioni adottate ai sensi della presente diposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) la adozione di misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti.

2. Sono comunque trattenute allo Stato le competenze normative ed amministrative inerenti le funzioni finalizzate alla individuazione dei livelli essenziali di tutela che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, quelle volte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione ad esigenze a carattere ultraregionale, individuate in via esemplificativa dal seguente elenco:

a) la definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese ai sensi. 195, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) la determinazione di criteri generali ai fini della elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ai sensi ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) l'individuazione delle iniziative e delle azioni

per favorire il riciclaggio e il recupero dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 195, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

j) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

k) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione del rifiuto e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di carico e scarico e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. j), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

p) l'organizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

r) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

s) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. v), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

t) le attività di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 16 – Bonifiche.

Art. 16 – Bonifiche.

1. Fermo restando un continuativo raccordo con il Ministero dell'Ambiente, è attribuita alla Regione Veneto la potestà amministrativa con riferimento alle seguenti funzioni:

a) la proposta di stipula di accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN, di cui all'art. 252-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché la proposta di stipula di Accordi di Programma di cui all'art. 246, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

b) proposta della Regione allo Stato di ripartizione delle risorse destinate ai SIN nel territorio regionale nonché proposta di individuazione, perimetrazione e ripерimetrazione dei siti di interesse nazionale ai fini della ripartizione delle stesse;

c) proposta di gestione dei finanziamenti statali relativi alla bonifica dei Sin presenti sul territorio regionale, anche attraverso accordi con il Ministero;

d) realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006 nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile;

e) l'emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere su segnalazione di una amministrazione, ai sensi dell'art. 244, del d.lgs. n. 152 del 2006 (funzione all'atto provinciale);

f) l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dare corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili, ai sensi dell'art. 245, del d.lgs. n. 152 del 2006;

g) l'accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 248, del d.lgs. n. 152 del 2006 (funzione attualmente provinciale).

	Art. 17 - Valutazione di impatto ambientale. 1. E' attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa relativa alla sottoposizione dei piani e progetti a VIA e VAS per le opere ubicate o che possono avere impatto nel territorio regionale, con particolare riferimento a: a) le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis del decreto, come da Tabella VIA allegata, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate nel territorio della Regione o di sua esclusiva competenza, nonché per quanto riguarda le opere strategiche nel proprio territorio, applicando il procedimento di VIA relativo alle opere di sua esclusiva competenza; b) le modalità procedurali finalizzate al coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale e al rilascio di provvedimenti di autorizzazione unica; c) disciplinare ulteriori criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA, anche attraverso il ricorso a metodi semi-quantitativi, e per ulteriori contenuti dello studio di impatto ambientale; d) l'attività istruttoria di Verifica di Ottemperanza del progetto definito di VIA Legge Obiettivo, del progetto preliminare approvato e delle eventuali prescrizioni dettate in approvazione dello stesso; e) l'attività istruttoria di valutazione di una o più Varianti apportate ad un progetto definitivo/esecutivo di VIA Legge Obiettivo; f) l'attività di verifica dei progetti relativi ad <u>infrastrutture strategiche di preminente</u> interesse nazionale (VIA Legge Obiettivo); g) l'attività istruttoria di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate da un provvedimento di VIA o da un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA; h) le funzioni amministrative in materia di
--	---

	controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto.
	Art. 18 – Localizzazione degli impianti di incenerimento. 1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico, non possono essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.
Art. 19 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea. 1. In materia di rapporti internazionali della Regione, salva la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera, come definita dalle leggi statali, sono attribuite alla Regione Veneto, entro i limiti e secondo le procedure di cui all'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, competenze legislative e amministrative in merito a: a) rapporti della Regione con enti territoriali interni a stati esteri; b) rapporti della Regione con gli uffici di organizzazioni internazionali (aventi sede nel Veneto), al fine dello sviluppo e del consolidamento di progetti e programmi di rilevanza internazionale promossi dalle Università e dalle imprese venete; c) rapporti della Regione con le comunità dei veneti all'estero, al fine di promuovere e sostenere iniziative in campo economico e culturale; d) iniziative della Regione di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'area adriatico – ionica e mediterranea; e) stipula di intese della regione con enti territoriali confinanti di stati esteri, in attuazione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19	Art. 19 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

novembre 1984, n. 948; 2. In materia di rapporti della Regione con l'Unione Europea, al fine di rafforzare la partecipazione della Regione Veneto alle fasi ascendente e discendente, fermi restando le procedure ed i limiti stabiliti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono consentiti: a) l'attivazione di forme di consultazione specifica della Regione, in particolare nelle materie oggetto di autonomia differenziata; b) l'ampliamento dell'attuale dotazione organica anche mediante la costituzione di appositi Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea; c) il coinvolgimento della Regione Veneto nelle procedure di contenzioso e precontenzioso con l'Unione europea che la riguardano direttamente.	
Art. 20 – Commercio con l'estero. 1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative per promuovere: a) le produzioni venete all'estero e per l'estero tenuto conto delle linee prioritarie annualmente concordate in sede di Cabina di regia per l'Italia internazionale; b) il marketing territoriale; c) l'attrazione degli investimenti esteri in Veneto, in collaborazione e raccordo con l'azione del Comitato Interministeriale per l'attrazione degli Investimenti Esteri - CIAIE; d) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche a sostegno del sistema produttivo veneto e il coordinamento della partecipazione di imprese alle stesse, in collaborazione con le istituzioni nazionali e con le associazioni di categoria.	Art. 20 – Commercio con l'estero.
Art. 21 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione. 1. È attribuita alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da	Art. 21 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione.

garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di servizi per il lavoro, politiche attive del lavoro e incentivi all'assunzione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento: a) al rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e in riferimento al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, da attivare con le risorse già disponibili; b) alla disciplina degli strumenti di incentivazione al reinserimento professionale dei lavoratori in difficoltà occupazionale, con le risorse già disponibili e di quelle che potranno essere ulteriormente attribuite, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge (reddito di cittadinanza).	
Art. 22 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive.	Art. 22 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive. b) all'esercizio delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali, sulla base di intese con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto sul reddito di cittadinanza.
Art. 23 – Professioni. 1. Alla Regione Veneto sono attribuite le competenze legislative ed amministrative volte a rafforzare il proprio ruolo in relazione alle professioni non ordinistiche, anche istituendone di nuove purché riguardanti competenze	Art. 23 – Professioni.

connesse alle caratteristiche specifiche regionali.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 la Regione può dettare norme in materia di professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed in materia di professioni come individuate dalla legge statale, con riferimento agli aspetti che presentano carattere prettamente locale ed un collegamento con il territorio regionale.

Art. 24 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

1. Sono attribuite alla Regione Veneto le competenze legislative, in materia di "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" e le relative funzioni amministrative, con riferimento:

a) alla programmazione regionale in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, in raccordo con il Programma Nazionale per la Ricerca di cui al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204;

b) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi per l'innovazione tecnologica e non, di rilevanza regionale, che abbiano il carattere della complementarietà con gli interventi previsti nel Programma Nazionale per la Ricerca;

c) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;

d) alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa sul territorio regionale.

2. Sono altresì attribuite le funzioni amministrative con riferimento:

a) alla promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito regionale;

b) alla promozione della ricerca finanziata con

Art. 24 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

fondi nazionali ed europei;

c) alla promozione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati da fondi strutturali;

d) alla cooperazione scientifica regionale ed extraregionale in materia di ricerca;

e) alla promozione della cultura scientifica, in accordo con le attribuzioni previste in capo al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6;

f) all'incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;

g) all'ausilio allo Stato nella cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico tecnologica;

h) al fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 22.06.2012 n. 83;

i) ai contributi tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'art. 24 del D.L. 22.06.2012 n. 83.

3. Nell'ambito dei Fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, compresi quelli già inseriti nel comma 2, sono istituite sezioni speciali per il Veneto, le cui dotazioni vengono determinate congiuntamente tra lo Stato e la Regione in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari.

4. È altresì attribuita alla Regione Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.

Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.

1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni

Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale

universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in materia di istruzione universitaria, la Regione Veneto concorre: a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie presenti nella Regione per l'istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare un'offerta integrativa dei percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto; b) all'utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali; c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b); f) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato; g) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'attività del ricercatore d'impresa.	
Art. 26 - Tutela della salute. 1. In materia di salute di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione, sono attribuite alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale, le seguenti competenze: a) sulla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei relativi profili organizzativi; b) sull'organizzazione dell'offerta ospedaliera e territoriale; c) sull'ampliamento della rete	Art. 26 Tutela della salute 1. In materia di tutela della salute di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, sono attribuite alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale e dell'equilibrio di bilancio le seguenti competenze legislative e amministrative: a) Sulla disciplina e gestione del personale del servizio sanitario regionale, compresa la regolamentazione dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di quanto previsto dalla

formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, con facoltà di attivazione di percorsi alternativi di formazione specialistica dei medici presso le aziende sanitarie e ospedaliere del servizio sanitario regionale, d'intesa con le università per la parte teorica della formazione, e con previsione per i laureati in medicina e chirurgia, mediante risorse proprie, di specifici contratti annuali rinnovabili per la durata complessiva a quella del corso di formazione specialistica, per l'inserimento, durante tale periodo, dei medici in formazione all'interno delle strutture sanitarie regionali;

- d) sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, con facoltà di abolire la quota fissa, prevedendo misure alternative per la copertura finanziaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema socio-sanitario;
- e) sulla definizione della programmazione degli investimenti relativi al patrimonio edilizio e tecnologico pubblico;
- f) su nuove forme di finanziamento del servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di garanzia di accesso alle cure per gli iscritti e in termini di effettiva integrazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, istituendo fondi sanitari integrativi.

contrattazione collettiva nazionale;

b) sulla destinazione in sede di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di specifiche risorse aggiuntive regionali al fine d'incentivare e valorizzare la professionalità del personale dipendente del servizio sanitario regionale prevedendo inoltre incentivi e misure di sostegno al personale che opera presso sedi disagiate;

c) sull'impiego per attività medico chirurgiche di supporto, presso strutture ospedaliere e territoriali, di medici in possesso della sola laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione, di medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o di medici in possesso di qualsiasi specializzazione esclusivamente per esigenze temporanee volte a garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e in tutti i casi in cui vi sia il rischio dell'interruzione di pubblico servizio;

d) sull'ampliamento della rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, con facoltà di attivazione, d'intesa con le università ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs n. 502 del 1992, di percorsi integrativi di formazione specialistica dei medici presso le aziende sanitarie e ospedaliere del servizio sanitario regionale in possesso degli standard generali e specifici relativi alle capacità strutturali, tecnologiche organizzative e assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale. A tal fine la Regione disciplina le modalità di inserimento all'interno delle strutture del servizio sanitario regionale di laureati in medicina e chirurgia con specifici contratti a tempo determinato finalizzati alla specializzazione lavoro per la durata complessiva a quella del corso di formazione specialistica, in sovrannumero rispetto ai contratti finanziati dallo Stato;

e) sulla programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la determinazione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici

specializzandi;

f) sulla promozione di convenzioni con i Ministeri competenti, le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti dell'Unione europea per il riconoscimento della formazione specialistica dei medici conseguita presso le università e organismi parti della convenzione. A seguito della formalizzazione delle convenzioni la Regione concorda con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli stati membri dell'Unione europea l'attivazione e il finanziamento di posti di formazione specialistica dei medici;

g) sull'erogazione delle cure primarie in forme aggregate complesse con medici convenzionati, con medici dipendenti del sistema socio-sanitario regionale o con soggetti accreditati nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino;

h) sulla compartecipazione alla spesa sanitaria, con facoltà di abolire la quota fissa, prevedendo misure alternative per la copertura finanziaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema socio-sanitario;

i) su nuove forme di finanziamento del servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti, al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di garanzia di accesso alle cure per gli iscritti e in termini di effettiva integrazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, istituendo fondi sanitari integrativi, fermo restando il rispetto del principio di non selezione del rischio;

l) sulla definizione della programmazione degli investimenti relativi al patrimonio edilizio e tecnologico pubblico con riconoscimento di un ammontare annuo di risorse certo ed adeguato;

m) sulla definizione dell'assetto istituzionale del sistema socio sanitario regionale e dei relativi profili organizzativi e sull'organizzazione dell'offerta ospedaliera e territoriale;

n) sulla disciplina degli incarichi conferiti,

	previa procedura comparativa, con contratti di lavoro autonomo o libero professionali dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale ai professionisti sanitari anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie; o) sulla definizione, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e nell'ambito dei limiti di spesa definiti annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del fabbisogno espresso dalla Regione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, di farmaci, dispositivi medici, nonché per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati; p) sull'esercizio di competenze in via surrogatoria, adottando atti o provvedimenti efficaci per il territorio regionale in tutti i casi in cui, negli ambiti attinenti al governo del sistema socio sanitario, ivi compreso l'ambito dell'equivalenza terapeutica e del pay back, siano previsti da disposizioni di legge atti o provvedimenti statali di contenuto tecnico e questi non siano emanati dagli enti ed organismi competenti. A tal fine, la Regione sottopone all'ente o organismo competente un documento in via surrogatoria e qualora questo non si pronunci nel merito entro 180 giorni, adottando un atto efficace per l'intero territorio nazionale, la Regione utilizza il documento presentato per assumere l'atto o provvedimento valevole per il proprio territorio regionale. L'atto o provvedimento regionale perde efficacia quando l'ente o organismo statale competente in via principale vi provveda, fatti salvi gli effetti nel frattempo prodotti.
Art. 27 – Prodotti biologici. 1. Nell'ambito del suo territorio la Regione Veneto è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.	Art. 27 – Prodotti biologici.
Art. 28 - Pesca e acquacoltura. 1. Nell'ambito del suo territorio la Regione	Art. 28 - Pesca e acquacoltura.

Veneto esercita la potestà legislativa e la potestà amministrativa in materia di: a) istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura nelle lagune interne, in mare e nel demanio marittimo entro le tre miglia dalla costa, ivi comprese le modalità di esercizio delle attività di acquacoltura, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone. b) disciplina e autorizzazione del prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo di cui alla lettera a).	
Art. 29 – Sviluppo del sistema sportivo regionale. 1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa in materia di ordinamento sportivo. 2. Sono attribuite le funzioni amministrative in materia di: a) promozione e sostegno all'attività motoria e sportiva; b) interventi ordinari e straordinari per la gestione dell'impiantistica sportiva. In tale ambito la regione è autorizzata alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi destinati allo sport di base e all'agonismo.	Art. 29 – Sviluppo del sistema sportivo regionale.
Art. 30 - Protezione civile. 1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale al verificarsi o nell'imminenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo. 2. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge. 3. Alla Regione Veneto competono altresì:	Art. 30 - Protezione civile.

a) le funzioni di coordinamento del volontariato di protezione civile; b) la formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti; c) la pianificazione di protezione civile comunale, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità dei piani al possesso del piano di protezione civile comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile; d) la disciplina per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio.	
Art. 31 – Governo del territorio 1. Alla Regione Veneto sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative volte a consolidare il proprio sistema di governo del territorio, fermo restando il rispetto della normativa statale sulla sicurezza, sull'ordinamento civile nonché sui livelli essenziali delle prestazioni, dettata in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e m), della Costituzione, con riferimento: a) alla disciplina dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali; b) alla disciplina dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione,	Art. 31 – Governo del territorio

anche per favorire la rigenerazione urbana, fermi restando la normativa statale e regionale in tema di realizzazione di opere di urbanizzazione, nonché quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. 50/2016; c) alla disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 14 del d.P.R. 380/2001, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza stabilite in base alla normativa statale e regionale; d) alla disciplina del contenimento del consumo di suolo; e) alla disciplina all'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché degli strumenti di programmazione negoziata. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Regione Veneto può disapplicare le disposizioni di principio delle leggi dello Stato, successive alla data di approvazione della presente intesa, aventi incidenza sulla disciplina regionale di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 medesimo. 3. È, altresì, attribuita alla Regione Veneto, anche al fine di elevare i livelli di semplificazione amministrativa in materia edilizia, la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla incentivazione della rigenerazione urbana, fatta salva la competenza statale per la definizione degli interventi edilizi, anche mediante: a) la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi; b) la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito di applicazione della segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire, ferma restando la disciplina delle sanzioni prevista dalla normativa statale.	
Art. 32 - Altre Infrastrutture di trasporto.	Art. 32 - Altre Infrastrutture di trasporto. 1. La Regione Veneto subentra allo Stato quale concedente delle seguenti tratte della

rete ferroviaria complementare insistenti sul territorio veneto:

a) Verona – Dossobuono – Mozzecane – (Mantova) (tratto veneto)

b) Isola della Scala – Cerea

c) Legnago – Rovigo

d) (Mantova) - Bonferraro – Nogara – Cerea (tratto veneto)

e) Legnago- Monselice

f) Rovigo – Chioggia

g) Vicenza – Cittadella – Castelfranco Veneto – Treviso

h) Padova – Camposampiero – Castelfranco Veneto

i) Camposampiero – Cittadella

l) Cittadella - Bassano del Grappa – Primolano – (Trento) (tratto veneto)

m) Maerne di Martellago – Castelfranco Veneto

n) Castelfranco Veneto – Bassano del Grappa

o) Castelfranco Veneto- Montebelluna

p) Treviso – Montebelluna

q) Belluno – Ponte nelle Alpi – Calalzo

r) Treviso - Portogruaro

s) Portogruaro – Tegli Veneto – (Casarsa della Delizia) (tratto veneto)

t) Conegliano – Ponte nelle Alpi

2. I beni, gli impianti e le infrastrutture relativi alle tratte di cui al comma 1 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza della concessione.

3. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza amministrativa relativamente alle funzioni di programmazione e di gestione delle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1, nonché al rilascio della concessione per la gestione delle medesime tratte.

4. La programmazione degli interventi relativi alle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1 e la programmazione degli interventi delle tratte della rete statale fondamentale e di nodo insistenti sul territorio veneto sono oggetto di intesa tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'intesa è volta a garantire il coordinamento delle rispettive attività e l'ottimizzazione della rete ferroviaria in coerenza con i servizi ferroviari regionali, nazionali e internazionali di rispettiva

competenza.

5. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla data di ricevimento della programmazione degli interventi da parte dello Stato o della Regione, per rilevanti e motivate ragioni afferenti le specifiche competenze di carattere nazionale o regionale, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica sentiti il Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione.

6. Alla Regione del Veneto è altresì attribuita la competenza amministrativa per l'approvazione delle infrastrutture strategiche di interesse regionale insistenti sul territorio regionale nonché, di intesa con il Governo, di quelle strategiche di competenza statale insistenti sul territorio regionale, ivi inclusa la relativa procedura di VIA.

7. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente alla programmazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i servizi ferroviari regionali e locali nonché del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre modalità.

8. E' attribuito alla Regione Veneto il finanziamento del trasporto pubblico locale attraverso l'assegnazione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali o delle riserve di aliquote sulla base imponibile dei medesimi, in sostituzione della partecipazione della regione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

9. Il comma 8 trova applicazione a seguito della definizione dei livelli adeguati di servizio uniformi sull'intero territorio nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge n. 42 del 2009. Nelle more di tale definizione alla Regione è assegnata entro il 31 gennaio di ogni anno, una quota

	invariabile del fondo nazionale pari al 80% di quanto attribuito alla stessa Regione applicando allo stanziamento annuale previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 la percentuale di riparto di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2013 ed al successivo DPCM 26 maggio 2017. I criteri di riparto di cui all'art.27 del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano ad essere applicati sulla quota residua del 20% di assegnazione definita nei termini di cui sopra.
Art. 33. Norme in materia di porti e aeroporti 1. In materia di portualità la Regione Veneto : a) propone il perimetro della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che è approvata, d'intesa con la Regione stessa, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2. La Regione è inoltre autorizzata: a) ad individuare ed istituire, d'intesa con i ministeri competenti, all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e delle aree aeroportuali, Zone Economiche Speciali o ad economia differenziata, anche a titolo di compensazione per i disagi ambientali; b) ad attuare distretti logistici integrati anche con altre Regioni, promuovendo azioni congiunte con operatori privati e gestori delle reti infrastrutturali 3. Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza del trasporto aereo dalla normativa europea e statale, alla Regione Veneto è attribuita la competenza amministrativa in relazione alla proposta del <i>masterplan</i> del singolo aeroporto, elaborato del gestore aeroportuale, da sottoporre all'approvazione di ENAC anche ai fini della coerenza con la pianificazione nazionale in tema di aeroporti nonché con le normative di riferimento.	Art. 33. Norme in materia di porti e aeroporti 4. Il Presidente dell'Autorità di Sistema

	Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato dalla Giunta regionale del Veneto sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 5. Sono trasferiti al demanio della Regione del Veneto gli aeroporti nazionali insistenti nel territorio veneto e la relativa competenza legislativa e amministrativa. Fatta salva la vigente convenzione tra ENAC e soggetto gestore, la Regione Veneto subentra in sostituzione del MIT, in qualità di concedente nella concessione di gestione aeroportuale. Allo scadere delle convenzioni in corso e delle relative concessioni aeroportuali la Regione Veneto subentra in tutte le funzioni assegnate al MIT dalla vigente normativa con riferimento ai rapporti con ENAC e al rilascio della concessione aeroportuale. 6. Spetta altresì alla Regione: a) la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa all'approvazione dei progetti delle infrastrutture portuali; b) l'approvazione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, dei documenti attinenti la concessione di gestione aeroportuale, affidata o da affidarsi da parte di ENAC, relativamente agli aeroporti veneti; c) l'approvazione dei progetti sotto il profilo tecnico ed economico delle infrastrutture aeroportuali ricompresi nel <i>masterplan</i>, ricadenti sul territorio veneto e proposti da ENAC; d) il controllo e alla vigilanza su ENAC in ordine all'attuazione degli atti conseguenti all'esercizio delle competenze attribuite alla Regione.
Art. 34 - Disposizioni in materia di rischio sismico 1. E' attribuita alla Regione Veneto la competenza legislativa e amministrativa a disciplinare procedure semplificate rispetto a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), limitatamente agli	Art. 34 - Disposizioni in materia di rischio sismico

interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, individuati dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'intervento, nonché della destinazione e classe d'uso dell'edificio, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti in merito da norme statali e nel rispetto della normativa tecnica delle costruzioni, della disciplina delle opere di cui all'articolo 53 del d.P.R. 380/2001 e di ogni altra normativa tecnica statale volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ferma restando la disciplina delle sanzioni secondo le leggi dello Stato. 2. È, altresì, attribuita alla Regione Veneto la facoltà di prevedere che il progettista abilitato, nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, dichiara, con il supporto di idonei elaborati tecnici, che l'opera in progetto rientra tra quelle prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla Regione e nel rispetto della normativa statale richiamata nel presente articolo.	
Art. 35 – Funzioni in materia di gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante 1. E' attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia e sul suo bacino scolante mediante il Magistrato alle Acque e trasferite al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento: a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti	Art. 35 – Funzioni in materia di gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante

di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto n. 112/1998; c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri prospicienti la laguna di Venezia, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998; d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia; e) la sorveglianza sulla Laguna di Venezia; f) la segreteria del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 798 /1984.	2. Fatte salve le competenze dello Stato sulle opere di regolazione delle maree in Laguna di Venezia con particolare riferimento al Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), la Regione Veneto può istituire una struttura regionale a composizione mista con la partecipazione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e della Città Metropolitana ai fini del monitoraggio dell'impatto ambientale e degli effetti di tale opera sul territorio.
Art. 36 –Zona Franca 1. Lo Stato e la Regione, al fine di consolidare i traffici e sviluppare l'economia del territorio, assumono l'impegno congiunto di realizzare nuove Zone Franche o ridefinire, aumentandola, la superficie della Zona Franca già esistente, nell'ambito del perimetro della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.	Art. 36 –Zona Franca
Art. 37 – Ordinamento della comunicazione. 1. Sono attribuite alla Regione Veneto	Art. 37 – Ordinamento della comunicazione.

competenze legislative e amministrative per l'attivazione di una specifica Agenzia Veneta Digitale, che svolga le funzioni di: coordinamento degli standard a livello regionale; attivazione delle piattaforme abilitanti su scala regionale (ad esempio pagamenti, identità, fatturazione elettronica, etc.); supporto agli Enti Locali per l'attuazione delle politiche in tema di Agenda Digitale regionale e nazionale nonché europea; supporto all'attuazione del Piano Triennale dell'Informatica nella P.A. a livello regionale.

2. È attribuita alla Regione Veneto la competenza in materia di interventi di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai programmi connessi alle tecnologie dell'innovazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

Art. 38 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.

Art. 38 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia:

a) autorizzazione, comprese le attività di VIA e AIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", compresi gli interventi di modifica o potenziamento, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di connessione alla rete elettrica di trasmissione necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" convertito

con modificazioni dall'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;

b) relativamente allo stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la definizione dei criteri di riparto del contributo compensativo di natura monetaria per il mancato uso alternativo del territorio da corrispondere alla regione anche con riferimento al trasferimento di tali contributi ai comuni.

2. E' trasferita alla Regione del Veneto anche la competenza esclusiva in materia di V.I.A. per le seguenti infrastrutture lineari energetiche non appartenenti alla rete nazionale, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte Seconda, Allegati II e II bis la cui autorizzazione alla realizzazione è già di competenza regionale:

- elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri;
- elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km;
- condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta;
- installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
- elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale

	superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. 3. E' attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa con riferimento agli aspetti ambientali della geotermia per le attività svolte sul proprio territorio, fatta eccezione per gli impianti di cui all'art. 1 comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010 4. E' attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa per disciplinare l'incentivazione di finanziamenti regionali per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili".
<u>Art. 39 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto.</u>	Art. 39 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto. 1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi <i>offshore</i> ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente. 2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
9	Art. 40 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 1. E' attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di <u>prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi</u> di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

	alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, anche con riferimento a: a) titoli minerari: 1) conferimento dei titoli minerari, con la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; 2) rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari; 3) approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro o della delimitazione delle aree oggetto del conferimento; 4) revoche dei titoli minerari; 5) quantificazione ed introito delle royalties per l'estrazione e stoccaggio degli idrocarburi; b) polizia mineraria, con riferimento rilascio delle autorizzazioni: 1) per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di ricerca o di coltivazione; 2) per la costruzione degli impianti destinati alla produzione, trasporto, raccolta e trattamento degli idrocarburi; 3) per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività lavorativa cessata. c) nelle variazioni di titolarità, rinunce ai titoli minerari, decadenza e in tutte le altre ipotesi di esercizio di funzioni amministrative, relative ad atti dovuti e conseguenti al rilascio dei titoli minerari di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma al di fuori di quanto previsto alle lettere a) e b) e nella presente lettera, l'amministrazione compie l'istruttoria ed emana il provvedimento finale.
Art. 41 – Previdenza complementare. 1. Alla Regione Veneto è attribuita la potestà legislativa di disciplinare il funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale. 2. Alla Regione Veneto è altresì attribuita la	Art. 41 – Previdenza complementare.

potestà di istituire, anche in convenzione con i fondi pensione collettivi accreditati a livello regionale, forme pensionistiche complementari. In particolare, nel caso di personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale, alla Regione, è attribuita la rappresentanza negoziale per la stipula dei relativi contratti o accordi collettivi a livello regionale.	
Art. 42 - Rafforzamento dell'autonomia tributaria.	Art. 42 - Rafforzamento dell'autonomia tributaria. 1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative volte a <u>concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici</u> di qualsiasi genere, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", ad esclusivo carico della Regione. 2. Sono inoltre attribuiti alla Regione Veneto: a) <u>la piena autonomia sui tributi regionali e sulla tassa automobilistica;</u> b) <u>le risorse da stanziare su un fondo di nuova istituzione per la riduzione del prezzo dei carburanti nell'area di confine con l'Austria nella misura di quelle complessivamente stanziate dal 2009 ai sensi dell'ex D.L. n. 207/2008, art. 41, c. 16-sexiesdecies e ai sensi dell'art. 1, comma 594 L.28.12.2015 n. 208, con ulteriore attribuzione, a regime, di stanziamenti annui;</u> c) <u>quota dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese a sostegno degli investimenti pubblici strategici, mediante il meccanismo di attribuzione delle compartecipazioni al gettito o delle riserve di aliquota sulla base imponibile dei tributi erariali di cui all'art....;</u> d) <u>in relazione agli investimenti realizzati in</u>

	Veneto, i benefici derivanti dal riconoscimento di crediti d'imposta in favore di investimenti privati; e) pieno riconoscimento della titolarità del gettito derivante dall'attività di controllo e recupero dell'evasione fiscale e dagli istituti di <u>tax compliance</u> deflativi del contenzioso, in relazione ai tributi regionali ed alle compartecipazioni al gettito o alle riserve di aliquote ai tributi erariali attribuite alla Regione Veneto con la presente legge o con altre disposizioni legislative.
Art. 43 - Coordinamento della finanza pubblica regionale	Art. 43 - Coordinamento della finanza pubblica regionale. 1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative volte a: a) modificare a livello regionale, d'intesa con le Autonomie locali, <u>il concorso dei singoli Enti locali in termini di saldo di bilancio annuale da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica, fermo restando gli obiettivi stabiliti dallo Stato per il complesso degli Enti territoriali della Regione;</u> b) stabilire, d'intesa con le Autonomie locali, tempi, criteri e modalità di esercizio delle intese regionali per investimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"; c) istituire, nel bilancio regionale, <u>due fondi regionali, uno a favore dei Comuni ed uno a favore della Città Metropolitana e delle Province del Veneto, alimentati dalle compartecipazioni al gettito o dalle riserve di aliquota sulla base imponibile dei tributi erariali di cui all'art...., in sostituzione dei vigenti trasferimenti statali perequativi agli Enti locali del Veneto da rideterminare sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale;</u> d) distribuire, d'intesa con le Autonomie locali, i fondi di cui alla lettera c) sulla base di autonome valutazioni, anche con criteri e parametri diversi da quelli utilizzati dallo Stato;

	e) prevedere la facoltà di destinare, d'intesa con le Autonomie locali, una quota dei fondi di cui alla lett. c) alla realizzazione di investimenti da parte degli enti beneficiari.
Art. 44 – Trasferimento delle competenze in materia di demanio.	Art. 44 – Trasferimento delle competenze in materia di demanio. 1. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente al trasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nonché delle funzioni esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto, in particolare: a) il trasferimento e la gestione tecnica e amministrativa dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010; b) lo sviluppo e la gestione di iniziative di valorizzazione sui beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010 finalizzate alla massimizzazione del valore del patrimonio immobiliare della Regione; c) le attività relative alla definizione dei diritti reali di godimento e di divisione di beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo. n. 85/2010; d) la gestione delle attività propedeutiche alla proposta di sdemanializzazione e di ripartizione e liquidazione dei sovracani per le concessioni idroelettriche; e) le attività di trasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010; f) la gestione delle attività relative alla riscossione e al recupero di crediti per canoni o indennizzi pregressi; g) la promozione e gestione dei rapporti con il territorio per dare impulso ad una gestione

	integrata dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010, a livello locale, anche in relazione alla formazione di protocolli, intese o convenzioni con altre Amministrazioni e Enti interessati; h) i rapporti con le altre strutture territoriali delle amministrazioni pubbliche e con gli enti territoriali; i) le valutazioni tecnico economico estimative; l) la gestione del contenzioso attivo e passivo attinente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010; m) la cura, nell'ambito delle proprie competenze, degli aspetti relativi alle transazioni di contenziosi in corso ovvero stragiudiziali.
Art. 45 – Tutela dei beni culturali	Art. 45 – Tutela dei beni culturali 1. Sono attribuite alla Regione del Veneto la competenza legislativa nella materia “Tutela dei beni culturali”, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con riferimento ai beni culturali, immobili e mobili, presenti sul territorio regionale, nonché la relativa competenza amministrativa. 2. Le azioni della Regione Veneto in materia di tutela si conformano al principio di leale collaborazione con lo Stato.
Art. 46 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di appartenenza pubblica, adottati ai sensi dell’articolo 114 del medesimo decreto legislativo, alla Regione sono attribuite la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti:	Art. 46 – Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e promozione e organizzazione di attività culturali 1. E’ attribuita alla Regione del Veneto la competenza legislativa in materia di “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. 2. La competenza legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione di tutti i beni presenti sul territorio regionale e l’organizzazione di attività culturali e di spettacolo, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale

a)....; b); 2. Alla Regione sono altresì attribuite le funzioni amministrative, da esercitare in maniera congiunta con lo Stato, in materia di valorizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato e dei beni culturali ivi presenti: a); b); 3. La Regione Veneto e il Ministero definiscono con appositi accordi le modalità della gestione congiunta concernente la valorizzazione dei beni culturali di cui al comma 2. 4. La tutela dei beni culturali e delle collezioni museali presenti negli istituti e luoghi della cultura di cui ai commi 1 e 2, e le determinazioni afferenti al prestito delle opere d'arte e la concessione in uso, continuano a essere esercitate dal Ministero. 5. Con riferimento agli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, la regione assicura il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità adottati ai sensi dell'articolo 114, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli, sono trasferite alla Regione Veneto le funzioni esercitate dalle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio e la Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.	di origine veneta che si trova all'estero. 3. Alla Regione del Veneto è attribuita la competenza amministrativa di valorizzazione in relazione a tutti i beni, anche paesaggistici, presenti sul territorio regionale. 4. Alla Regione del Veneto è attribuita altresì la competenza amministrativa in relazione alla promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo, inclusa la gestione del Fondo Unico per lo Spettacolo. 5. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui ai commi sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni esercitate dalle Soprintendenze archeologiche belle arti e paesaggio e la Soprintendenza archivistica e bibliografica con le attribuzione delle relative risorse.
Art. 47 - Tutela del paesaggio.	Art. 47 - Tutela del paesaggio. 1. Alla Regione Veneto è attribuita la potestà legislativa e amministrativa in materia di paesaggio relativamente: a) all'elaborazione e all'approvazione del piano paesaggistico regionale, al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione nonché alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici; b) all'apposizione di nuovi vincoli paesaggistici e alla revisione dei vincoli

	esistenti; c) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 2. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono trasferite alla Regione Veneto le correlate funzioni delle Soprintendenze in materia di paesaggio presenti sul territorio regionale, con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
Art. 48 - Fondo unico per lo spettacolo 1. Alla Regione Veneto è attribuita la funzione amministrativa di rimodulazione, dell'importo dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, complessivamente assegnati a soggetti operanti nel territorio regionale all'esito della procedura nazionale. 2. Sono esclusi dalla rimodulazione regionale, di cui al comma 1, i contributi assegnati alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali nonché i finanziamenti straordinari o estranei al Fondo unico per lo spettacolo previsti da norme speciali.	Art. 48 - Fondo unico per lo spettacolo
Art. 49 - Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo 1. Alla regione è attribuita la potestà legislativa di prevedere e disciplinare la rimodulazione, nella misura massima del dieci per cento, da parte della regione stessa, dell'importo dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, complessivamente assegnati a soggetti operanti nel territorio regionale all'esito della procedura nazionale. 2. La rimodulazione regionale, di cui al comma 1, è consentita unicamente per le tipologie di contributi di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.	Art. 49 - Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo

Art. 50 - Patrimonio librario 1. Alla regione sono attribuite le funzioni legislative e amministrative in materia di tutela e valorizzazione che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato. 2. Qualora l'interesse culturale dei predetti beni sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, compete al Ministero per i beni e le attività culturali.	Art. 50 - Patrimonio librario
Art. 51 – Tutela dei beni paesaggistici	Art. 51 – Tutela dei beni paesaggistici 1. E' attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento a: a) la redazione e l'approvazione, in via esclusiva, del piano paesaggistico regionale nonché l'attività di coordinamento e adeguamento allo stesso degli altri strumenti di pianificazione urbanistica di cui all'articolo 145, commi 2 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, senza il parere della Soprintendenza; c) la funzione dichiarativa, in via esclusiva, del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l'adeguamento o la revisione, parimenti in via esclusiva, delle dichiarazioni precedenti, anche ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del medesimo decreto
Art. 52 – Sistema camerale regionale. 1. Fatte salve le funzioni riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, è attribuita alla Regione del Veneto la competenza legislativa ed amministrativa sulle	Art. 52– Sistema camerale regionale.

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in materia di: *****	a) individuazione dei criteri per la composizione, la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento degli organi camerali, delle unioni regionali e delle aziende speciali; b) individuazione dei criteri per l'accorpamento o la modifica delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio; c) criteri per la definizione dei programmi di sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo del territorio; d) formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa e punto di accesso telematico inerente i dati e le procedure amministrative relative all'attività d'impresa; e) finanziamento; f) vigilanza amministrativo-contabile.
Art. 53 – Casse di Risparmio.	Art. 53 – Casse di Risparmio. 1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.
Art. 54 – Istituzioni di sezioni speciali nell'ambito di fondi nazionali a favore delle imprese	Art. 54 – Istituzioni di sezioni speciali nell'ambito di fondi nazionali a favore delle imprese 1. Alla Regione è attribuita la competenza amministrativa ad istituire sezioni speciali destinate al sostegno delle imprese aventi sede operativa in Veneto, nell'ambito di ulteriori fondi nazionali destinati all'agevolazione e allo sviluppo delle imprese attraverso un provvedimento adottato dalla Regione, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 55 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle	Art. 55 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle

Società Cooperative. 1. Sono attribuite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 <i>sexiesdecies</i> delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione. 2. A tal fine, è istituita una specifica sezione dell'Albo delle società cooperative. 3. Sono altresì attribuite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2. 4. Al fine di garantire il coordinamento dell'attività di cui ai commi precedenti con quelle statali, la Regione del Veneto e il Ministero per lo sviluppo economico stipulano specifici protocolli di collaborazione.	Società Cooperative.
Art. 56 – Funzioni in materia di oli minerali. 1. In deroga all'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" sono attribuite alla Regione Veneto le funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di stoccaggio degli oli minerali con riferimento agli stabilimenti non ricompresi fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui	Art. 56 – Funzioni in materia di oli minerali.

all'articolo 57, commi 1 e 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.